

REGOLAMENTO N. 196/64/CEE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1964**

che proroga la durata di validità dell'allegato del regolamento n. 165/64/CEE relativo ad alcune spese di trasporto che entrano nel calcolo delle restituzioni all'esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

Considerando che il regolamento n. 165/64/CEE ⁽²⁾ prevede — come elemento di calcolo dell'importo massimo della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi di alcuni prodotti lattiero-caseari — un ammontare, valutato in modo forfettario, rappresentante le spese di trasporto del prodotto dallo stadio fob sino al paese terzo di destinazione;

Considerando che la durata di validità di questo importo è stata limitata ad un periodo di tempo spirante il 31 dicembre 1964; che l'esperienza ac-

quisita permette di mantenere l'importo stabilito per le varie destinazioni fino alla fine della campagna lattiera in corso;

Considerando che di conseguenza conviene prorogare la durata di validità dell'allegato del regolamento n. 165/64/CEE fino al 31 marzo 1965;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo unico*

La data del 31 dicembre 1964 che figura al secondo comma dell'articolo 5 del regolamento n. 165/64/CEE è sostituita dalla data del 31 marzo 1965.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 197/64/CEE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1964**

relativo al calcolo forfettario delle imposizioni interne riscosse alla importazione in Italia di alcuni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 7, e l'articolo 14, paragrafo 4,

Considerando che il regolamento n. 158/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964 relativo al calcolo forfettario delle imposizioni interne riscosse all'importazione su alcuni prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ ha determinato l'incidenza delle imposizioni applicate in base al valore dei prodotti lattiero-caseari da prendere in considerazione agli effetti del calcolo dei prelievi e delle restituzioni;

Considerando che la legge italiana n. 1162 del 15 novembre 1964 (Istituzione di un'addizionale

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2744/64.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2726/64.

all'imposta generale sull'entrata), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 17 novembre 1964, ha modificato l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio; che di conseguenza bisogna modificare l'allegato al regolamento n. 158/64/CEE, allo scopo di tener conto della variazione apportata alla legislazione fiscale italiana;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 novembre 1964 i coefficienti fissati per l'Italia nell'allegato al regolamento n. 158/64/CEE sono sostituiti dai coefficienti seguenti:

Gruppi di prodotti	Italia
1	0,075
2	0,075
3	0,075
4	0,075
5	0,075
6	0,071
7	0,071
8	0,071
9	0,071
10	0,071
11	0,071
12	0,071
13	0,085
Burro	0,060
Cheddar	0,071
Tilsit	0,071

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 198/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

recante modifica agli allegati del regolamento n. 157/64/CEE relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei prezzi franco frontiera nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 3, paragrafi 5 e 6,

Considerando che l'articolo 1 del regolamento n. 157/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964 relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei prezzi franco

frontiera nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ prevede che, ai fini della determinazione del prezzo partenza fabbrica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, ogni Stato membro constata il prezzo del prodotto corrispondente ad alcuni requisiti; che tali requisiti sono definiti nell'allegato I del regolamento n. 157/64/CEE;

Considerando che i suddetti requisiti hanno lo scopo di assicurare che il prezzo sia rappresentativo;

Considerando che per il gruppo n. 5 la quotazione più rappresentativa di prezzi è constatata, per il Belgio, nella fase partenza fabbrica e, per la Francia, nella fase franco grossista;

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2712/64.